

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	45

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 maggio 2017. – Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo e il sottosegretario di Stato per la giustizia, Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che venerdì 28 aprile, alle ore 14, è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modifi-

cata dal Senato, recante « Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo ».

Avverte, quindi, che sono state presentate proposte emendative al provvedimento in esame (*vedi allegato*), inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 15 maggio prossimo. Avverte, altresì, che due proposte emendative presentate, rispettivamente, dal deputato Coppola e dalla deputata Lorefice non saranno pubblicate poiché irricevibili ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del Regolamento, in quanto non vertenti sulle modificazioni apportate dal Senato né conseguenti alle modifiche effettuate dal Senato.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), intervenendo sul complesso degli emendamenti, precisa che il gruppo di Forza Italia ha ritenuto di non presentare emendamenti. Al riguardo, sottolinea che sul provvedimento in esame si assiste a una « disfida » tra tre diverse visioni presenti all'interno del Partito Democratico, rappresentate dalle posizioni espresse al Senato e presso le Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera. Il suo gruppo si riserva,

quindi, di valutare gli sviluppi dei lavori, per verificare quale delle posizioni assunte dal Partito Democratico risulterà prevalente nel dibattito interno al gruppo, dibattito legittimo ma che, di fatto, sta bloccando l'approvazione definitiva di un importante provvedimento. All'esito dei lavori delle Commissioni riunite in sede referenti, dunque, il suo gruppo valuterà l'atteggiamento da tenere nel prosieguo dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replicando al deputato Palmieri, precisa di intervenire non a nome del gruppo Partito democratico, bensì in sostituzione della relatrice per la II Commissione, onorevole Campana. Richiama, quindi, l'attenzione sulla particolare complessità del provvedimento in discussione, ritenendo fuori luogo, contrariamente a quanto testé asserito dal collega Palmieri, fare riferimento ad una pluralità di posizioni distinte tra parlamentari dello stesso gruppo o tra Commissioni. Ciò premesso, rammenta che all'esame della Commissione Giustizia, via era, inizialmente, la sola proposta di legge Campana C. 1986, successivamente abbinata alla proposta di legge C. 3139, nel frattempo approvata dal Senato e riassegnata alle Commissioni riunite II e XII, essendo stata, in origine, assegnata alla sola Commissione XII. Rammenta, inoltre, che, nel corso dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni riunite II e XII delle predette proposte di legge, si era ritenuto di prevedere non una fattispecie di reato a sé stante, quanto, piuttosto, una serie di circostanze aggravanti speculari a quelle già previste per il reato di *stalking*. Nel ricordare, altresì, che, in sede referente, presso l'altro ramo del Parlamento, il provvedimento è stato esaminato, in prima lettura dalla 7^o Commissione e, in seconda lettura, dalla 1^o Commissione, fa notare come, a suo avviso, vi sia stata, tra le due Camere, una sostanziale « sfasatura » nell'assegnazione del provvedimento medesimo. Evidenziando come la Commissione Giustizia tenesse particolarmente ad af-

frontare la questione del *cyberbullismo* anche sotto il profilo penale, anche alla luce dei più recenti fatti di cronaca ritiene, tuttavia, come su tale tema debba prevalere la ragionevolezza e non una logica di lotta tra opposte fazioni e che, per tali ragioni, sia necessario approvare il testo licenziato dal Senato.

Paolo BENI (PD), *relatore per la XII Commissione*, anche a nome della relatrice per la II Commissione, deputata Campana, invita al ritiro i presentatori di tutte le proposte emendative presentate, avvertendo che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Sottolinea che i deputati del Partito Democratico della Commissione Affari sociali hanno rinunciato alla presentazione di emendamenti, ritenendo preferibile approvare definitivamente il testo licenziato dal Senato in terza lettura. Osservando che alcune proposte emendative apparirebbero meritevoli di una discussione più ampia al fine di apportare possibili miglioramenti al testo in esame, ribadisce l'opportunità di evitare un'ulteriore lettura da parte del Senato, anche alla luce della conclusione oramai non lontana della presente legislatura. Nel rilevare che probabilmente vi sono state alcune incomprensioni nel confronto tra Camera e Senato per quanto riguarda l'esame del provvedimento in oggetto, ritiene che sia fondamentale l'entrata in vigore della legge prima dell'inizio del prossimo anno scolastico, rispondendo in tal modo alle richieste provenienti dalle famiglie e dagli operatori del settore. Ricorda che il testo affronta un problema molto sentito, anche perché si moltiplicano gli episodi che rendono necessario un intervento legislativo in materia di cyberbullismo.

In conclusione, reitera la richiesta di ritirare le proposte emendative, segnalando l'esigenza di fare prevalere un senso di responsabilità, al fine di evitare che nella ricerca di possibili perfezionamenti si finisca per vanificare il lavoro finora svolto dalle due Camere.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme al relatore, condividendo le motivazioni da questi addotte.

Delia MURER (MDP) osserva che anche il suo gruppo non ha presentato emendamenti, ritenendo necessaria l'approvazione della legge prima dell'avvio del prossimo anno scolastico.

Rilevando che sarebbe stato utile un dibattito più ampio sull'argomento, segnala che alcuni aspetti si potranno affrontare anche attraverso l'esame di provvedimenti diversi da quello in discussione.

Preannuncia, in conclusione, un voto contrario su tutti gli emendamenti.

Massimo Enrico BARONI (M5S), nel ricordare di avere manifestato un atteggiamento durissimo contro gli emendamenti presentati dalla maggioranza nel corso della seconda lettura alla Camera, che hanno danneggiato a suo avviso la possibilità di approvare una legge utile e corretta in tempi ragionevoli, rileva che, poiché ora si sta concretizzando la possibilità di approvare senza modifiche il testo licenziato dal Senato in terza lettura, il suo gruppo ritira le proposte emendative presentate, per facilitare l'approvazione della legge. Precisa che il Movimento 5 Stelle ha presentato tali proposte in quanto non è stato possibile capire in anticipo se la maggioranza avesse o meno l'intenzione di modificare nuovamente il testo, ritenendo utile, nella prima ipotesi, proporre alcuni limitati interventi correttivi al testo in esame.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nel condividere le ragioni che hanno indotto i relatori e il rappresentante del Governo a

chiedere il ritiro di tutte le proposte emendative presentate, rileva che quello in discussione appare un buon testo, reputando in ogni caso ottimo quello licenziato dalla Camera in seconda lettura, grazie soprattutto al lavoro svolto dai relatori. Nel rilevare che il Senato non ha condiviso l'impostazione data dall'altro ramo del Parlamento, ribadisce che a suo avviso sarebbe stato invece opportuno ampliare l'ambito di efficacia del provvedimento, estendendone l'applicabilità anche ai maggiorenni e al bullismo in generale e introducendo norme di carattere penale, sotto forma di nuove circostanze aggravanti per un reato già esistente nel nostro ordinamento. Auspica, pertanto, che tali aspetti possano essere affrontati con altri provvedimenti, anche nella prossima legislatura, adottando per il momento un testo che, pur senza stravolgere quello approvato dalla Camera nella precedente lettura, ne limita tuttavia la portata.

Donatella FERRANTI, *presidente per la II Commissione*, constatata l'assenza dei presentatori delle proposte emendative 1.5, 1.6, 2.5, 3.2, 3.7, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.2, 5.3 e 7.03, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che la proposta di legge in titolo sarà trasmessa alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei rispettivi pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (C. 3139-B approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: il fenomeno aggiungere le seguenti: del bullismo e conseguentemente:

a) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Ai fini della presente legge, con il termine « bullismo » si intende ogni atto o comportamento, aggressivo o molesto, diretto o indiretto, verbale, fisico o psicologico, intenzionale e reiterato, da parte di un minore o di un gruppo di minori, in danno di una o più vittime minorenni, percepite come più deboli;*

b) *all'articolo 3, prima delle parole: del cyberbullismo, ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: del bullismo e;*

c) *all'articolo 4, prima delle parole: del cyberbullismo, ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: del bullismo e;*

d) *all'articolo 5, prima delle parole: di cyberbullismo, ovunque ricorrono, inserire le seguenti: di bullismo e;*

e) *al titolo, dopo le parole: il fenomeno aggiungere le seguenti: del bullismo e.*

1. 4. Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Mantero, Nesci, Dall'Osso.

Al comma 1, dopo le parole: il fenomeno aggiungere le seguenti: del bullismo e conseguentemente:

a) *sostituire il comma 2 del medesimo articolo con il seguente: 2. Ai fini della presente legge, si intende: a) con il termine « bullismo »: l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima; b) con il termine « cyberbullismo »: qualunque comportamento o atto rientrante fra quelli indicati alla lettera a) e perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o informatici.;*

b) *all'articolo 3:*

1) *al comma 1, dopo le parole: per la prevenzione e il contrasto, aggiungere le seguenti: del bullismo e;*

2) *al comma 2, dopo le parole: per il contrasto e la prevenzione aggiungere le seguenti: del bullismo e;*

3) *al comma 4, dopo le parole: prevenzione del fenomeno aggiungere le seguenti: del bullismo e;*

4) *al comma 5, dopo le parole:* sensibilizzazione sul fenomeno *aggiungere le seguenti:* del bullismo e;

5) *al comma 6, dopo le parole:* per la prevenzione e il contrasto *aggiungere le seguenti:* del bullismo e.;

c) *all'articolo 4:*

1) *al comma 1, dopo le parole:* per la prevenzione e il contrasto *aggiungere le seguenti:* del bullismo e;

2) *al comma 2, dopo le parole:* nella prevenzione e nel contrasto *aggiungere le seguenti:* del bullismo e;

3) *al comma 3, dopo le parole:* di prevenzione e di contrasto *aggiungere le seguenti:* del bullismo e;

4) *al comma 4, dopo le parole:* azioni integrate di contrasto *aggiungere le seguenti:* del bullismo e;

5) *al comma 6, dopo le parole:* vittime di atti *aggiungere le seguenti:* di bullismo e;

d) *all'articolo 5:*

1) *al comma 1, dopo le parole:* conoscenza di atti *aggiungere le seguenti:* di bullismo e;

2) *al comma 2, dopo le parole:* riferimenti a condotte *aggiungere le seguenti:* di bullismo e.

1. 5. Coppola.

Al comma 1, dopo le parole: il fenomeno *aggiungere le seguenti:* del bullismo e.

1. 6. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: Ciascun minore ultraquattordicenne *con le seguenti:* Chiunque, anche minore di età.

2. 5. Santerini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Per le finalità di cui al presente articolo, i soggetti ai quali è avanzata l'istanza di tutela di cui al comma 1 adottano sistemi di sicurezza e protezione di *default*, adattati sulla base dell'età dell'utente, come definiti dal comitato di monitoraggio di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. 3. Nesci, Mantero, Loreface, Grillo, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità di un minore che abbia commesso taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge, può attivare, per finalità riparative, l'istanza di cui al presente articolo. Il titolare del trattamento o il gestore di cui all'articolo 1, comma 3, trasmette, senza indugio, al minore ultraquattordicenne nonché al genitore o soggetto esercente la responsabilità su un minore che abbia subito taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge, l'istanza effettuata dall'autore degli atti nonché l'avvenuto oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale che lo riguardi.

2. 4. Loreface, Nesci, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del *aggiungere le seguenti:* bullismo e del.

3. 2. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché una rappresentanza degli insegnanti e un'equipe di assistenti sociali e psicologi.

3. 1. Baroni, Loreface, Nesci, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. 7. Santerini.

Al comma 2, dopo le parole: prevenzione del *aggiungere le seguenti:* bullismo e del.

3. 3. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 4, dopo le parole: di prevenzione del fenomeno del *aggiungere le seguenti:* bullismo e del.

3. 4. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 5, dopo le parole: sensibilizzazione sul fenomeno del *aggiungere le seguenti:* bullismo e del.

3. 5. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 6, dopo le parole: contrasto del *aggiungere le seguenti:* bullismo e del.

3. 6. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

ART. 4.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 2017-2019 *aggiungere le seguenti:* , anche integrando l'offerta formativa con l'etica digitale, la cultura dell'inclusione e il rispetto delle differenze.

4. 1. Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Mantero, Loreface, Baroni, Colonnese, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

Al comma 1, dopo le parole: e il contrasto del *aggiungere le seguenti:* bullismo e del.

4. 2. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 2, dopo le parole: e nel contrasto del *aggiungere le seguenti:* bullismo e del.

4. 3. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 3, dopo le parole: e di contrasto del *aggiungere le seguenti:* bullismo e del.

4. 4. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 4, dopo le parole: di contrasto del *aggiungere le seguenti:* bullismo e del.

4. 5. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 6, dopo le parole: di atti di *aggiungere le seguenti:* bullismo e di.

4. 6. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: di atti di aggiungere le seguenti: bullismo e di.

- 5. 2.** Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 2, dopo le parole: a condotte di aggiungere le seguenti: bullismo e di.

- 5. 3.** Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, promuovono l'istituzione di centri di ascolto psicologico ovvero uno spazio dedicato prioritariamente ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia e i loro coetanei.

- 5. 1.** Loreface, Mantero, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Nesci, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

ART. 6.

Al comma 2, sostituire le parole: 203.000 euro con le seguenti: 4 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 203.000 euro con le seguenti: 4 milioni di euro.

- 6. 1.** Baroni, Loreface, Mantero, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Nesci, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 8.

(Modifica all'articolo 612-bis del codice penale, concernente il delitto di atti persecutori).

1. All'articolo 612-bis del codice penale:

a) al secondo comma, sono soppresse le parole: « ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici »;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« La pena è della reclusione da uno a sei anni se il fatto di cui al primo comma è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La stessa pena si applica se il fatto di cui al primo comma è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della propria altrui persona e l'invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza o di minaccia ».

2. All'articolo 240, secondo comma, numero 1-bis, del codice penale, dopo le parole: « utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 612-bis, ».

- 7. 03.** Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.